



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 16

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026

L'Anno **duemilaventisei** addì **nove** del mese di **giugno** alle ore **19:00**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

All'appello risultano

MARTELLI MAURO	Presente
PICCININI TOMAS	Presente
ZILLI PIERLUIGI	Presente
GALLINA CINZIA	Presente
ANSELMI FILIPPO	Assente
CORDIOLI MARIA CRISTINA	Presente
PRATI ARMANDA	Presente
CASTELLOTTI MONICA	Presente
NARDUZZI ROBERTO	Presente
RESIDORI GIANCARLO	Assente
GIAGULLI VALENTINA	Presente
CAMPEDELLI ELENA	Assente
FRIGO PIER FABIO	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. MAZZOCCO CHIARA.

Il Sig. MARTELLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- in data 03/12/2015, con atto di costituzione n. di repertorio 2846, è stata sottoscritta la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino "Verona Nord", ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in applicazione della Legge Regionale Veneto n. 52 del 31/12/2012 e s.m.i., con lo scopo di organizzare e affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere funzioni di programmazione e controllo per 58 Comuni della Provincia di Verona, compreso il Comune di Mozzecane;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione n. 443/2019/R/Rif, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato, per il periodo 2018-2021, le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono (metodo tariffario rifiuti MTR);
- con deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021 avente per oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*", l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti che si compone altresì dell'Allegato A recante il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)*";
- con deliberazione n. 397/2025/R/Rif del 05.08.2025 avente per oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029*", l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti che si compone altresì dell'Allegato A recante il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3)*";
- la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, poi stabilito dall'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR-2), nuovamente confermato dall'art. 7 della deliberazione n. 397/2025/R/Rif del 05.08.2025 (MTR-3), continua a prevedere l'attribuzione del compito di validazione in capo all'Ente territorialmente competente (ETC);
- con deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 6 del 19.05.2026 sono stati validati, per tutti i Comuni facenti parte del Bacino, i piani economico-finanziari (PEF) per il periodo regolatorio 2026-2029;
- con deliberazione del Consiglio Comunale, in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Mozzecane ha preso atto del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il periodo regolatorio 2026-2029, validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 6 del 19.05.2026;

Visti gli atti adottati da ARERA, ed in particolare:

- la deliberazione n. 355/2025/R/Rif, rubricata "*Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com*";
- la deliberazione n. 374/2025/R/Rif, intitolata "*Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif*", che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione 396/2025/R/Rif, denominata "*Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)*", recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo

allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;

- la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Preso atto che con deliberazione n. 6 del 19.05.2026 il Consiglio di Bacino Verona Nord, in quanto Ente territorialmente competente (ETC), ha provveduto alla validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo 2026-2029;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07.11.2025, la quale prevede, all'art. 4, comma 5: *“Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

Considerato che con deliberazione, in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo 2026-2029, validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 6 del 19.05.2026 come di seguito indicato in sintesi:

PEF ARERA	2026	2027	2028	2029
PARTE VARIABILE	850.776,00 €	924.332,00 €	811.450,00 €	806.138,00 €
PARTE FISSA	226.659,00 €	225.291,00 €	218.399,00 €	214.011,00 €
TOTALE al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025	1.077.435,00 €	1.149.623,00 €	1.029.849,00 €	1.020.149,00 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025	- 37.091,00 €	- 37.479,00 €	- 37.479,00 €	- 37.479,00 €
TOTALE al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 suddiviso in:	1.040.345,00 €	1.112.144,00 €	992.370,00 €	982.670,00 €
PARTE VARIABILE	813.686,00 €	886.853,00 €	773.971,00 €	768.659,00 €
PARTE FISSA	226.659,00 €	225.291,00 €	218.399,00 €	214.011,00 €

Dato atto che, al fine dell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, dal totale dei costi variabili del PEF è stato detratto l'importo di euro 37.090,68, relativo alle detrazioni di cui all'art. 4, comma 5 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07.11.2025 derivanti da:

- ✓ contributo MIUR 2024 relativo alla TARI 2024 delle scuole del territorio comunale pari ad Euro 5.531,98;
- ✓ incassi anno 2024 derivanti dal servizio di raccolta domiciliare del verde privato pari ad Euro 31.558,70;

Evidenziato che l'art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (commi da 641 a 668);

Atteso che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

– sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che l'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede:

- al comma 651, che il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- al comma 652, la facoltà per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti massimi e minimi fissati dal DPR n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e le quote fissa e variabile di quelle non domestiche;
- al comma 653, che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- al comma 654, che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

Ritenuto opportuno mantenere, anche per l'anno 2026, una ripartizione percentuale dei costi tra utenze domestiche (78%) e non domestiche (22%) in linea con le scelte operate nei precedenti esercizi finanziari;

Visto che dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – hanno aggiunto nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera Arera n. 386/2023. Le componenti in questione devono consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- a) i rifiuti accidentalmente pescati ed i rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza;
- b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 ad oggetto “*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 60 del 13-03-2025 (entrata in vigore del provvedimento: 28/03/2025) che:

- ha dato attuazione all'art. 57-bis, comma 2, del decreto legge 26/10/2019, n. 124, convertito dalla legge 19/12/2019, n. 157, che prevedeva l'introduzione di misure di tutela per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni di disagio economico-sociale;
- prevede, a partire dal 1° gennaio 2025, un “bonus sociale rifiuti” pari al 25% della tassa sui rifiuti per gli utenti domestici rappresentati da nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, non superi la soglia di 9.530,00 Euro, innalzata a 20.000,00 Euro per i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico, da applicare automaticamente, senza la necessità di presentazione di una domanda da parte del contribuente;
- disciplina che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 21.01.2025, n. 24, definisca le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie, istituendo una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- stabilisce che ARERA possa prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie suddette;

Considerate:

- la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif del 1° aprile 2025, che ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3a*, pari ad Euro 6,00 per ogni utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere dal 01.01.2025, per il finanziamento del "bonus sociale rifiuti" suddetto;
- la deliberazione ARERA n. 240/2025/R/rif del 10 giugno 2025, che ha disposto l'erogazione del bonus rifiuti di competenza 2025 attraverso la TARI relativa all'anno 2026.
- la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ed il relativo “*Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)*”, allegato A alla deliberazione stessa, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif, con

deliberazione 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com e con deliberazione 14 aprile 2026, 123/2026/R/rif, disponendo il riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno *a* +1 nella prima rata utile;

Ritenuto di fissare le rate per l'anno 2026 per il versamento della TARI, in numero di due, con scadenza rispettivamente:

- rata n. 1 (50% del dovuto nell'anno), con scadenza al 31/08/2026;
- rata n. 2 (saldo ed eventuale conguaglio del dovuto nell'anno), con scadenza al 14/12/2026;

Stabilito che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che stabilisce: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Preso atto che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di constatare che il Consiglio Comunale, con deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, ha preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo regolatorio 2026-2026 validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord, come di seguito indicato:

PEF ARERA	2026	2027	2028	2029
PARTE VARIABILE	850.776,00 €	924.332,00 €	811.450,00 €	806.138,00 €
PARTE FISSA	226.659,00 €	225.291,00 €	218.399,00 €	214.011,00 €
TOTALE al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025	1.077.435,00 €	1.149.623,00 €	1.029.849,00 €	1.020.149,00 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025	- 37.091,00 €	- 37.479,00 €	- 37.479,00 €	- 37.479,00 €
TOTALE al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 suddiviso in:	1.040.345,00 €	1.112.144,00 €	992.370,00 €	982.670,00 €
PARTE VARIABILE	813.686,00 €	886.853,00 €	773.971,00 €	768.659,00 €
PARTE FISSA	226.659,00 €	225.291,00 €	218.399,00 €	214.011,00 €

3) di dare atto che, al fine dell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, dal totale dei costi variabili del PEF è stato detratto l'importo di euro 37.090,68, arrotondato ad euro 37.901,00, relativo alle detrazioni di cui all'art. 4, comma 5 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07.11.2025 derivanti da:

- ✓ contributo MIUR 2024 relativo alla TARI 2024 delle scuole del territorio comunale pari ad Euro 5.531,98;
- ✓ incassi anno 2024 derivanti dal servizio di raccolta domiciliare del verde privato pari ad Euro 31.558,70;

4) di approvare, per l'anno 2026, in base ai coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, le seguenti tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche:

• **TARIFFE UTENZE DOMESTICHE:**

<i>Numero Componenti</i>	<i>Ka * applicato</i>	<i>Tariffa Fissa [€/mq]</i>	<i>Kb* applicato</i>	<i>Tariffa Variabile [€/utenza]</i>
1	0,80	0,309593	0,6	78,072344
2	0,94	0,363772	1,4	182,168803
3	1,05	0,406341	1,8	234,217033
4	1,14	0,441171	2,2	286,265262
5	1,23	0,476000	2,9	377,349664
6 o più	1,30	0,503089	3,4	442,409951

Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare

Kb = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

Alle tariffe di cui sopra dovrà essere aggiunto il Tributo ambientale provinciale del 5% e le componenti perequative, descritte in premessa: UR1a pari a 0,10 euro/utenza, UR2a pari a 1,5 euro/utenza, UR3a pari a 6,00 euro/utenza;

Ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI, alle utenze domestiche con componenti residenti nel Comune che acquistano, nell'anno di riferimento, pannolini lavabili per i loro bambini di età compresa tra zero e 24 mesi oppure pannolini lavabili, assorbenti lavabili o mooncups lavabili (coppette mestruali) per persone conviventi e residenti, si applica, considerando l'obiettivo diminuzione della quantità di rifiuti conferiti al servizio, la riduzione del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di riduzione complessiva pari ad € 160,00;

• **TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE:**
(vengono valorizzate solo le categorie presenti)

<i>Categoria e Descrizione</i>	<i>Kc* applicato</i>	<i>Tariffa Fissa €/mq</i>	<i>Kd* applicato</i>	<i>Tariffa Variabile €/mq</i>	<i>Totale Tariffa €/mq</i>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,146852	3,28	0,673077	0,819929
2 Cinematografi e teatri	0,30	0,110139	2,50	0,513016	0,623155
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,187236	4,20	0,861867	1,049103
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi,	0,76	0,279019	6,25	1,282541	1,56156

6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,124824	2,82	0,578682	0,703506
8	Alberghi senza ristorante	0,95	0,348773	7,76	1,592403	1,941176
11	Uffici, agenzie	1,07	0,392829	8,78	1,801714	2,194543
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	0,223949	5,03	1,032189	1,256138
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,363459	8,15	1,672434	2,035893
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	0,407514	9,08	1,863276	2,27079
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,304718	6,81	1,397457	1,702175
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	0,400172	8,95	1,836599	2,236771
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	0,301047	6,76	1,387197	1,688244
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	0,400172	8,95	1,836599	2,236771
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,47	0,172551	4,30	0,882388	1,054939
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,38	0,139509	3,20	0,656661	0,79617
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	2,044917	45,67	9,371788	11,416705
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	1,780583	39,78	8,16312	9,943703
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	1,453836	32,44	6,656903	8,110739
25	Supermercato, pane e pasta, generi alimentari	2,02	0,741603	16,55	3,39617	4,137773
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,565381	12,60	2,585603	3,150984
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	2,632325	58,76	12,057943	14,690268
28	Ipermercati di generi misti	1,56	0,572723	12,82	2,630749	3,203472

Kc = coefficiente potenziale di produzione

Kd = coefficiente di produzione kg/mq annuo

Alle tariffe di cui sopra dovrà essere aggiunto il Tributo ambientale provinciale del 5% e le componenti perequative, descritte in premessa: UR1a pari a 0,10 euro/utenza, UR2a pari a 1,5 euro/utenza, UR3a pari a 6,00 euro/utenza;

5) di procedere all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;

6) di dare atto che sull'importo della tassa rifiuti si applica:

- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 e s.m.i, pari al 5% dell'imposta dovuta;

- le componenti perequative, descritte in premessa: *UR1a* pari a 0,10 euro/utenza, *UR2a* pari a 1,5 euro/utenza, *UR3a* pari a 6,00 euro/utenza;

7) di fissare le rate per l'anno 2026 per il versamento della TARI, in numero di due, con scadenza rispettivamente:

– rata n. 1 (50% del dovuto nell'anno), con scadenza al 31/08/2026;

– rata n. 2 (saldo ed eventuale conguaglio del dovuto nell'anno), con scadenza al 14/12/2026;

8) di stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;

9) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere all'esecuzione della presente deliberazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026

Il Sindaco apre la discussione evidenziando che è presente il dott. Bellesini, funzionario del Settore Risorse Interne e Tributi, per rispondere ad eventuali domande e richieste di chiarimenti.

Interviene il consigliere Giagulli, la quale osserva che, per quanto concerne le utenze domestiche, si registra una lieve diminuzione della quota fissa, a fronte di un incremento della quota variabile, con un aumento complessivo oscillante tra il 10% e l'11%. Rileva inoltre che, per le utenze non domestiche, l'incremento si attesta intorno al 17%. Evidenzia pertanto che, nonostante il tasso di inflazione e l'aumento dei costi riferiti agli utenti del Bacino Verona Nord, pari a 5.425, tale incremento appare comunque eccessivo.

Ore 19.04, entra il consiglier Anselmi. Presenti 11.

Il Sindaco risponde che per quanto riguarda le utenze non domestiche, si paga lo scotto che è Transbozen. Lascia per ulteriori precisazioni la parola al dott. Bellesini.

Il dott. Bellesini precisa che l'aumento relativo alle utenze non domestiche è determinato anche dall'uscita dal servizio pubblico di un'ulteriore utenza non domestica, che si aggiunge a un'altra già cessata, nonché dalla chiusura dell'attività di ristorazione di Graziano e Loretta. Evidenzia che tali circostanze incidono sulla ripartizione dei costi, i quali vengono distribuiti tra un numero inferiore di utenze non domestiche rimaste attive. Pertanto, oltre all'incremento del PEF, le utenze non domestiche residue risentono anche della redistribuzione del costo complessivo su una platea più ridotta di soggetti.

Il consigliere Giagulli chiede, relativamente ai banchi del mercato, il motivo per il quale non vengano considerati.

Il dott. Bellesini risponde precisando che tali utenze sono ricomprese nel canone mercatale e che, a seguito della modifica normativa intervenuta, la tassa sui rifiuti risulta assorbita dal canone unico mercatale, corrispondente alla precedente occupazione di suolo pubblico.

Esauriti gli interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti 11

Con voti favorevoli 9

Contrari 2 (Giagulli e Frigo)

Astenuti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Presenti 11

Con voti favorevoli 9

Contrari 2 (Giagulli e Frigo)

Astenuti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
MARTELLI MAURO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO GENERALE
MAZZOCCO CHIARA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.